



# Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot. N. 2391 DEL 22.03.2021

## ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

N° 7 DEL 20-03-2021

**OGGETTO: Regolamentazione mercato domenicale in zona rossa.**

### IL SINDACO

Visto il mercato domenicale che si svolge nel Comune di Antrodoco;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 che all'art. 45 comma 1 sancisce "Art. 45 (Attività commerciali) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 26, comma 2";

Visto l'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021 che tra le attività per cui è fatta eccezione alla sospensione delle attività commerciali al dettaglio prevede

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;

Dato atto che nel mercato domenicale di Antrodoco sono presenti solo alcune attività commerciali rientranti nella tipologia di cui sopra;

Valutato che al fine di uno svolgimento ordinato e conforme alle prescrizioni anti contagio si ritiene necessario lo stazionamento nel rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

Visto l'art. 50 comma 1 Il sindaco e l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;

Visto l'art. 13 e 32 della legge n. 833/1978 che conferisce al Sindaco la qualità di 'autorità sanitaria locale';

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

### ORDINA

A. Che in "Zona Rossa" nel mercato domenicale del Comune di Antrodoco è consentito l'esercizio delle seguenti attività commerciali al dettaglio

- prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

B. Che le attività di cui sopra, in considerazione del ristretto numero di partecipanti saranno collocate:

- Per i prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti nella consueta posizione in piazza Martiri della Libertà;
- Per le restanti attività ammesse in piazza del Popolo di Antrodoco.

C. Nell'esercizio dell'attività si dovranno rispettare le indicazioni di cui all'Allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" che per il

"COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE(mercati e mercatini degli hobbisti) prevede i seguenti adempimenti per i titolari di posteggio::

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

IL SINDACO

Ing. Alberto Guerrieri

